

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5817 del 19/11/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1457 del 29/05/2015, Prot. Prov.le 50927/2015, intestata a ARMETAL S.R.L. per lo stabilimento di fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture sito in Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 7/9/11.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6000 del 19/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno diciannove NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1457 del 29/05/2015, Prot. Prov.le 50927/2015, intestata a ARMETAL S.R.L. per lo stabilimento di fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture sito in Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 7/9/11.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1457 del 29/05/2015, Prot. Prov.le 50927/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – ARMETAL S.R.L. con sede legale in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale 7/9/11 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture, sito nel Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale 7/9/11.”*, rilasciata dal Comune di Rocca San Casciano alla ditta richiedente in data 06/06/2015 con Atto Prot. Com.le 2437, successivamente aggiornata con determinazione n. DET-AMB-2018-1154 del 06/03/2018, rilasciata dal SUAP della Unione di Comuni della Romagna forlivese in data 12/03/2021 con Prot. Unione 8584;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana in data 21/06/2021, assunta al Prot. Unione 19259 ed acquisita da Arpae al PG/2021/96878, da **ARMETAL S.R.L.** nella persona del Legale Rappresentante, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art.269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 21/07/2021 Prot. Unione 22688, acquisita da Arpae al PG/2021/114177, formulata dal SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Atteso che in data 06/08/2021 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta al SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana, acquisita al Prot. Unione 24558 e da Arpae al PG/2021/145044 del 21/09/2021;

Dato atto che, in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Unione 36276 del 19/11/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/178199, il Responsabile dell'Ufficio Associato Urbanistica, Edilizia, Ambiente dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana Sub-ambito Acquacheta Romagna-Toscana ha preso atto della dichiarazione resa dal Tecnico Competente in Acustica relativa al rispetto dei valori limite differenziali di immissione e dei valori limite assoluti di immissione;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., acquisite in data 04/11/2021, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1457 del 29/05/2015, Prot. Prov.le 50927/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – ARMETAL S.R.L. con sede legale in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale 7/9/11 -*

Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture, sito nel Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale 7/9/11.", rilasciata dal Comune di Rocca San Casciano alla ditta richiedente in data 06/06/2015 con Atto Prot. Com.le 2437, come segue:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1457 del 29/05/2015, Prot. Prov.le 50927/2015** avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – ARMETAL S.R.L. con sede legale in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale 7/9/11 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture, sito nel Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale 7/9/11.*", rilasciata dal Comune di Rocca San Casciano alla ditta richiedente in data 06/06/2015 con Atto Prot. Com.le 2437, **sostituendo**, per le motivazioni in premessa citate, **l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopracitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione n. 1457 del 29/05/2015, Prot. Prov.le 50927/2015.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1457 del 29/05/2015, Prot. Prov.le 50927/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana per il rilascio alla ditta e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL, all'Ufficio Associato Urbanistica, Edilizia, Ambiente dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana Sub-ambito Acquacheta Romagna-Toscana ed al Comune di Rocca San Casciano per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 1457 del 29/05/15 prot. n. 50927/15 del 29/05/15, rilasciata dal SUAP del Comune di Rocca San Casciano in data 06/06/15 P.G.N. 2437, successivamente aggiornata con determinazione n. DET-AMB-2018-1154 del 06/03/2018, rilasciata dal SUAP della Unione di Comuni della Romagna forlivese in data 12/03/2021 prot. n. 8584.

Con l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto si richiede quanto di seguito indicato:

- nuova emissione E16 derivante dalle aspirazioni poste su un nuovo robot di saldatura;
- emissione esistente E2 – trasformazione di un'aspirazione puntuale per saldature manuali in un'aspirazione posta sul robot di saldatura, e inserimento di due nuove aspirazioni su due postazioni di saldatura manuale, con conseguente richiesta di aumento del valore di portata massima in emissione da 9.000 Nmc/h a 13.000 Nmc/h;
- emissione esistente E3 – inserimento di una nuova aspirazione su una postazione di saldatura manuale e sostituzione del motore di aspirazione con un nuovo motore al fine di aumentare l'efficienza di aspirazione, con conseguente aumento del valore di portata massima da 8.000 Nmc/h a 22.000 Nmc/h;
- emissione esistente E6 – inserimento di una nuova aspirazione su una postazione di saldatura manuale e sostituzione del motore di aspirazione con un nuovo motore al fine di aumentare l'efficienza di aspirazione, con conseguente aumento del valore di portata massima da 12.000 Nmc/h a 22.000 Nmc/h;
- eliminazione della emissione esistente E1;
- nuove emissioni C1 e C2 derivanti dalla estrazione dell'aria calda dall'area compressori.

Con la medesima istanza la Ditta ha richiesto altresì di eliminare la dicitura relativa all'impianto di abbattimento (celle filtranti pieghettare in paglietta metallica) per le emissioni E2, E3 e E6 in quanto, *“valutato che sulle postazioni vengono effettuate solamente operazioni di saldatura, che le soglie di rilevanza sono ampiamente rispettate (come dimostrato nella domanda di modifica sostanziale nel paragrafo dedicato) e che i filtri in paglietta metallica non sarebbero in grado comunque di fermare le polveri (ma solamente eventuali oli emulsionabili che non sono presenti nel ciclo produttivo)”*, intende rimuovere tali sistemi di abbattimento.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alle nuove emissioni E16, C1 e C2 e alle emissioni modificate E2, E3 e E6 i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività similari già presenti nello stabilimento, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di

particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche richieste dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni:

- nuova emissione E16 “robot di saldatura” - Portata 24.000 Nmc/h, altezza 10 m, durata 8 h/g. L'attività di saldatura (la Ditta non effettua saldatura inox) è compresa al punto 4.13.20 “Saldatura” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R., approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, dove si fissano i valori limite per gli inquinanti “materiale particolato” (10 mg/Nmc), “ossidi di azoto espressi come NO₂” (5 mg/Nmc) e “monossido di carbonio” (10 mg/Nmc), e al punto 4.29 “Saldatura di oggetti e superfici metalliche” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., dove si fissa un valore limite di 10 mg/Nmc per l'inquinante “polveri totali”; ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. si applicano i valori limite più restrittivi, ovvero 10 mg/Nmc per l'inquinante “polveri totali”, 5 mg/Nmc per l'inquinante “ossidi di azoto (espressi come NO₂)”, 10 mg/Nmc per l'inquinante “monossido di carbonio”. La Ditta dovrà effettuare i tre monitoraggi previsti in fase di messa a regime della emissione, successivamente i monitoraggi dovranno avere una periodicità almeno annuale;
- emissione E2 “robot di saldatura e bracci aspiranti” – Portata 13.000 Nmc/h, altezza 10 m, durata 8 h/g
emissione E3 “robot di saldatura e bracci aspiranti” – Portata 22.000 Nmc/h, altezza 10 m, durata 8 h/g
emissione E6 “robot di saldatura e bracci aspiranti” – Portata 22.000 Nmc/h, altezza 10 m, durata 8 h/g
preso atto delle modifiche che si intendono attuare su queste emissioni esistenti, le valutazioni in merito alla attività ed ai relativi valori limite e prescrizioni sono le medesime sopra riportate per la nuova emissione E16;
- emissioni C1 e C2 “estrazione aria calda area compressori” – derivanti da un ricambio d'aria nell'area compressori (estrazione aria calda), le emissioni sono classificabili quali sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, alle stesse non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto;
- in merito alla richiesta di rimozione dei sistemi di abbattimento precedentemente installati sulle emissioni E2, E3 e E6, preso atto delle motivazioni addotte, valutati i risultati dei monitoraggi effettuati sulle medesime emissioni, considerato che il punto 4.13.20 “Saldatura” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. non prescrive alcun impianto di abbattimento, si ritiene di accogliere quanto richiesto dalla Ditta;
- con riferimento alle emissioni autorizzate e non oggetto di modifica E12 e E15 “verniciatura a polvere e cappa aspirazione miscelatore”, ed in particolare ai sistemi di abbattimento di cui sono dotate, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI “Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni” alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si ritiene opportuno prescrivere quanto segue:
 - gli impianti di abbattimento installati sulle emissioni E12 e E15 devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;
- per quanto riguarda le emissioni E8, E9, E10, E11, E13 e E14, non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni riportate nelle precedenti autorizzazioni.

Il Comune di Rocca San Casciano, coinvolto all'interno del procedimento di modifica sostanziale dell'AUA, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endo-procedimento succitate, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 1457 del 29/05/15 prot. n. 50927/15 del 29/05/15, rilasciata dal SUAP del Comune di Rocca San Casciano in data 06/06/15 P.G.N. 2437, successivamente aggiornata con determinazione n. DET-AMB-2018-1154 del 06/03/2018, rilasciata dal SUAP della Unione di Comuni della Romagna forlivese in data 12/03/2021 prot. n. 8584, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) della Unione di Comuni della Romagna forlivese in data 21/06/2021 prot. n. 19259, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. IT1 – RISCALDAMENTO AMBIENTE DI LAVORO (698 kW, a metano)

EMISSIONE N. IT2 – RISCALDAMENTO SPOGLIATOIO E SERVIZI UOMINI (24 kW, a metano)

EMISSIONE N. IT3 – RISCALDAMENTO SPOGLIATOIO E SERVIZI DONNE (24 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE C1 – ESTRAZIONE ARIA CALDA AREA COMPRESSORI

EMISSIONE C2 – ESTRAZIONE ARIA CALDA AREA COMPRESSORI

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E2 – ROBOT DI SALDATURA E BRACCI ASPIRANTI

Portata massima	13.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE E3 – ROBOT DI SALDATURA E BRACCI ASPIRANTI

Portata massima	22.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE E6 – ROBOT DI SALDATURA E BRACCI ASPIRANTI

Portata massima	22.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE E8 – IMPIANTO TERMICO COLLEGATO AL TUNNEL DI FOSFOSGRASSAGGIO (440 kW, a metano)

Portata massima	1.800	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E9 – INGRESSO TUNNEL DI FOSFOSGRASSAGGIO

EMISSIONE E10 – USCITA TUNNEL DI FOSFOSGRASSAGGIO

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nmc
--	---	--------

EMISSIONE E11 – IMPIANTO TERMICO COLLEGATO AL TUNNEL DI ESSICCAMENTO PRODOTTI SGRASSATI (440 kW, a metano)

Portata massima	650	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E12 – VERNICIATURA A POLVERE E CAPPASPIRAZIONE MISCELATORE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	21.600	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	3	mg/Nmc
---------	---	--------

EMISSIONE E13 – IMPIANTO TERMICO COLLEGATO AL FORNO DI COTTURA (154 kW, a metano)

Portata massima	3.100	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E14 – FORNO DI COTTURA VERNICI A POLVERE

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze organiche volatili (esprese come C totale)	50	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE E15 – VERNICIATURA A POLVERE E CAPPASPIRAZIONE MISCELATORE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	3	mg/Nmc
---------	---	--------

EMISSIONE E16 – ROBOT DI SALDATURA E BRACCI ASPIRANTI

Portata massima	24.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E16** e alle **emissioni modificate E2, E3 e E6 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Rocca san Casciano la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E16** e alle **emissioni modificate E2, E3 e E6**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E16** e alle **emissioni modificate E2, E3 e E6** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E2, E3, E6, E9, E1, E12, E14, E15 e E16 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E12 e E15** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 9.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E12 e E15**, così come richiesto al precedente punto 8.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.